

REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE GESTITE
DALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La Conciliazione e' una procedura per la risoluzione consensuale dei conflitti con l'intervento di un terzo neutrale imparziale ed indipendente - il Conciliatore - che non è giudice né arbitro e che facilita la negoziazione tra le parti.
2. Il ricorso alla procedura di Conciliazione ha carattere volontario e riservato e non pregiudica il ricorso alla giurisdizione ordinaria o all'arbitrato. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi.
3. La procedura di Conciliazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
4. Possono essere sottoposte all' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine tutte le controversie afferenti diritti disponibili.
5. L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine non fornisce consulenza legale.

ART. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di Conciliazione presso l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine degli avvocati di Monza devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto, indicando i propri dati, quelli delle altre parti ed allegando una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore.
2. Al momento della presentazione della domanda, ciascuna parte istante dovrà versare presso la Segreteria la quota a suo carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta.
3. L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine si riserva la facoltà di non accettare la domanda per ragionevoli motivi.

Art. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. L'organizzazione della procedura avverrà a cura della Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine.
2. Accettata la domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
3. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Conciliatore, saranno accessibili alle parti.
4. La Segreteria contatterà, quindi, anche informalmente, le altre parti interessate dal procedimento assegnando loro un termine massimo di quindici giorni per comunicare la loro adesione, depositando una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire -avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore - nonché la quota a loro carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta.
5. In caso di mancata adesione delle altre parti, la Segreteria comunicherà senza indugio alle parti istanti la conclusione del tentativo di Conciliazione.

6. In caso di adesione, invece, la Segreteria, entro il termine massimo dei quindici giorni successivi, fisserà, previo accordo con le parti e con il Conciliatore, nominato secondo le modalità di cui al presente regolamento, la data dell'incontro.

7. Entro il termine di otto giorni prima di detta data, tutte le parti interessate alla procedura, dovranno versare alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine l'importo relativo agli onorari, come da tariffario vigente al momento della richiesta. In caso contrario l'incontro non si terrà.

8. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, gli onorari potranno essere aumentati sino ad un massimo del 50 % con preventivo e tempestivo avviso alle parti.

9. Qualora all'incontro fissato una o più delle parti interessate non si dovessero presentare ingiustificatamente, il versamento degli onorari effettuato dalle stesse verrà trattenuto dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute, mentre alle parti regolarmente presenti verrà rimborsato.

Art. 4 - IL CONCILIATORE. IMPARZIALITÀ E DOVERI.

1. Presso la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine e' depositato l'elenco dei Conciliatori accreditati, esperti in tecniche di conciliazione e formati sulla base di standards definiti dalla normativa in vigore.

2. L'elenco è gestito e tenuto aggiornato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine

3. Il Conciliatore potrà essere scelto dalle parti o, in difetto, indicato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine.

4. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine, previo accordo con le parti, potrà nominare un "collegio di Conciliazione" composto da un massimo di tre membri, fermo quanto previsto all'art. 3 comma 8.

5. Il Conciliatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di conciliazione per la quale e' stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine ogni eventuale motivo di incompatibilità.

6. A tal fine, prima dell'inizio del procedimento di Conciliazione, lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere, ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 3 lettera a), del D.M. 222/2004, dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato.

7. Qualora l'incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di Conciliazione, il Conciliatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine per essere sostituito.

8. Il Conciliatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di Conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura con riguardo all'oggetto della controversia.

9. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

10. Alle procedure di Conciliazione potrà assistere un aspirante conciliatore, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal Conciliatore.

11. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Conciliatore professionista e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista.

12. (aggiornamento) – I Conciliatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine, depositato presso la Segreteria per l'eventuale consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE frequentando

corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà dell' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE valutarne insidacabilmente l' idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori.

Art. 5 - COMPITI DEL CONCILIATORE

1. Il Conciliatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse.
2. Egli gestisce la procedura di Conciliazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.
3. Nel caso in cui all'esito del procedimento le parti non raggiungano un accordo e solo su espressa richiesta delle stesse, il Conciliatore potrà formulare una proposta di definizione.

Art. 6 - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine o da questo individuata o, ancora, presso qualunque altra sede scelta di comune accordo dalle parti interessate. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Conciliatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti.
2. Il Conciliatore d'accordo con le parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.
3. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura.
4. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.
5. Se necessario il Conciliatore, d'accordo con le parti e a loro spese, potrà nominare un consulente tecnico.

Art. 7 - RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione è riservata. Il Conciliatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 40 D.Lgs. n. 5/2003 e successive modificazioni in ordine alle procedure richieste nelle materie di cui all'art. 1 dello stesso D.Lgs..
2. Le informazioni e i documenti che l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine ed il Conciliatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso.
3. In relazione a quanto precede:
 - l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine e il Conciliatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna, così come non verrà trattenuta neppure copia dell'eventuale accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.M. 222/2004 in relazione alle procedure di Conciliazione promosse ai sensi del D.Lgs. n. 5/2003;
 - nell'eventuale successiva procedura giudiziale o arbitrale, relativa alla medesima controversia, le parti non potranno dedurre mezzi di prova su quanto avvenuto e sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di Conciliazione né potranno chiamare a testimoniare il Conciliatore o altre persone presenti al procedimento.
 - nell'eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.

Art. 8 - SOSTITUZIONE DEL CONCILIATORE

1. Nell'ipotesi in cui il Conciliatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore incaricato del procedimento.

Art. 9 - DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

1. La Conciliazione si conclude
 - a) con il conseguimento dell' accordo;
 - b) per rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di Conciliazione;
 - c) quando il Conciliatore ritiene che non sussistano le condizioni per raggiungere un accordo;
 - d) con la proposta del Conciliatore, se richiesta dalle parti, sulla quale le stesse dovranno anche esprimere la propria posizione nel caso in cui il procedimento di Conciliazione sia stato attivato in una delle materie indicate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003.
2. In tutti i predetti casi verrà redatto un verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore, nel quale sarà indicato esclusivamente l'esito del procedimento; salva l'ipotesi di cui al punto d), per le materie previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, nel qual caso il verbale dovrà riportare anche la proposta del Conciliatore e la posizione espressa dalle parti in ordine alla stessa.
3. Detto verbale sarà conservato a cura della Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine e dello stesso non verrà rilasciata copia alle parti, salvo che si verta in ipotesi di Conciliazione in una delle materie previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003.
4. In caso di raggiungimento dell'accordo verrà redatta separata scrittura privata che ne contenga i termini, le condizioni e le modalità di attuazione, sottoscritta esclusivamente dalle parti e di cui la Segreteria conserverà una copia solo vertendo in materia prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Art. 10 - RAPPORTI TRA CONCILIAZIONE E PROCEDURA ARBITRALE O GIUDIZIALE

1. La pendenza del procedimento di Conciliazione non preclude alle parti la possibilità di promuovere il procedimento arbitrale o di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11 - SPESE ED ONORARI PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.

1. Le spese di avvio della procedura e gli onorari sono stabiliti secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all'Organismo di conciliazione dell'Ordine, fermo quanto previsto dall'art. 3 comma VII e, salvo diverso accordo delle parti, sono a carico di ciascuna delle parti per la quota.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ

1. L'Organismo di conciliazione dell'Ordine risponderà in solido con il Conciliatore dell'opera prestata dallo stesso e dell'eventuale violazione dei doveri di cui al presente regolamento.

2. L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'Organismo di conciliazione dell'Ordine.

Art. 13 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA

1. Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri. Lo stesso potrà farsi assistere da un professionista di sua fiducia del quale dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale ed il recapito al momento della compilazione della scheda.

2. Sarà cura della Segreteria darne immediata comunicazione all'altra parte.

TARIFFARIO

N.B.: Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile.

Scaglioni valore	Spese di avvio ⁽¹⁾ (per ciascuna parte)	Onorari ⁽²⁾ (per ciascuna parte)			
		MIN		MAX	
Fino ad € 1.000,00	€ 25,00	€	-	€	40,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 25,00	€	40,00	€	100,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 25,00	€	100,00	€	150,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 25,00	€	150,00	€	200,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00 o indeterminato	€ 25,00	€	200,00	€	350,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00 o indeterminato di particolare importanza	€ 25,00	€	350,00	€	700,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 25,00	€	700,00	€	1.500,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 25,00	€	1.500,00	€	3.000,00
oltre € 2.500.000,00	€ 25,00	€	3.000,00	€	5.000,00
da applicarsi alle controversie insorte nella vigenza					

(1) Da versarsi al momento della presentazione della domanda, a cura delle parti istanti, ed al momento dell'adesione al procedimento, a cura delle altre parti.

(2) Da versarsi, da ciascuna delle parti, non più tardi di otto giorni prima dell'inizio della procedura.

Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali.

Modalità di pagamento:

- in Segreteria, con assegno bancario intestato all'Ordine avvocati di Monza o a mezzo versamento tramite carta e servizio Bancomat;
- con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale di Carate Brianza n. 182 Via Cusani, 10
IBAN IT0310569632730000002450X12